REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1002 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione ([2]) autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ([3]) in relazione a condizioni particolari riguardanti l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (*Fraxinus* L.) originario degli Stati Uniti o ivi lavorato.

(2) La direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento di esecuzione 2019/2072 della Commissione ([4]), che stabilisce norme e prescrizioni riguardanti l'introduzione nell'Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, ha sostituito gli allegati da I a V di detta direttiva.

(3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l'allegato VII, punto 87, di detto regolamento, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato («legno specificato») è soggetta a determinate prescrizioni particolari al fine di evitare il rischio di infestazione da parte dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire nell'Unione. Tali prescrizioni differiscono in una certa misura da quelle della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione, l'ispezione e il controllo del legno specificato.

(4) Sulla base di recenti audit della Commissione effettuati nel 2018 e nel 2019 si è concluso che, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale delle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203, gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 si applica fino al 30 giugno 2020. Il 16 gennaio 2020 gli Stati Uniti hanno chiesto una proroga di tale deroga oltre il 30 giugno 2020.

(6) Al fine di garantire la continuazione delle importazioni di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato è opportuno prevedere una deroga all'articolo 8, paragrafo 1 e all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in modo da consentire l'introduzione nell'Unione del legno specificato, subordinatamente alla sua conformità a prescrizioni particolari che riflettano, con alcune modifiche, quelle della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione (GU L 217 del 27.8.2018, pag. 7).

([3]) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2020, al fine di garantire la continuazione delle importazioni del legno specificato.

(8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame della sua applicazione entro tale data.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prescrizioni particolari per una deroga temporanea

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, e all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (*Fraxinus L.*) originario degli Stati Uniti o ivi lavorato («legno specificato») è subordinata all'osservanza delle prescrizioni particolari di cui all'articolo 2 e all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 dopo l'ispezione.

2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:

a) la dicitura «in conformità a requisiti dell'Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione (*);

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122).»;

b) il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;

c) il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) negli Stati Uniti.

Articolo 3

Data di scadenza

Il presente regolamento scade il 30 giugno 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Parte A

1. **Prescrizioni relative alla lavorazione**

La lavorazione del legno specificato, di cui all'articolo 1, deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a) Scortecciatura

Il legno specificato viene scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che sono conformi a uno dei seguenti requisiti:

1) hanno una larghezza inferiore a 3 cm oppure

2) se hanno una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm^2.

b) Segatura

Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c) Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo, a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti, in una camera termica approvata dal servizio statunitense di ispezione sanitaria di animali e piante APHIS (*Animal and Plant Health Inspection Service*) o da un'agenzia approvata dall'APHIS.

d) Essiccazione

Il legno specificato è essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'APHIS.

Il tasso di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

2. **Prescrizioni relative agli impianti**

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) è ufficialmente approvato dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, a norma del suo programma di certificazione per l'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire;

b) è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'APHIS;

c) è sottoposto ad audit dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato. Qualora tali controlli siano eseguiti da un'agenzia approvata dall'APHIS, l'APHIS deve effettuare controlli semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;

d) utilizza attrezzature per il trattamento del legno specificato che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;

e) tiene registri delle proprie procedure, a fini di verifica da parte dell'APHIS o di un'agenzia approvata dall'APHIS, in merito alla durata del trattamento, alle temperature durante il trattamento e, per ogni specifico fascio destinato all'esportazione, alla verifica della conformità e al tasso di umidità finale.

3. **Etichettatura**

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia un numero di fascio unico sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

4. **Ispezioni precedenti l'esportazione**

Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dall'APHIS o da un'agenzia approvata dall'APHIS, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.

Parte B

Legno specificato con i rispettivi codici NC

1.	Legname di *Fraxinus* L., eccetto in forma di — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00